

## L'INSEGNAMENTO della RELIGIONE CATTOLICA E LE SUE ALTERNATIVE a cura del prof. Mauro Arena - già ispettore MIUR

Le recenti verifiche ispettive, conseguenti all'applicazione del comma n. 152 dell'art. 1 della legge 13 luglio 2015 n. 107, hanno messo in rilievo alcune irregolarità, derivanti da non sempre corrette interpretazioni delle norme, relativamente all'organizzazione dell'insegnamento della religione cattolica (IRC).

Si forniscono perciò le seguenti precisazioni.

### 1. Storia

L'IRC compare in forma autonoma e compiuta, collocato nella scuola elementare ed affidato generalmente ai parroci, per la prima volta nell'ordinamento nazionale nel R.D. 13.11.1859, noto come *legge Casati*, dal nome del ministro che ne fu autore.

Concepito quale strumento di riorganizzazione del sistema scolastico, ma soprattutto amministrativo, in vista dell'affermazione dell'unità nazionale, è il testo di legge al quale, con la sua esplicita volontà di gerarchizzazione, va ascritto il lunghissimo periodo – che solo la legge 13.07.2015 n. 107 dichiara di voler completamente abbattere – di assenza di ogni forma di autonomia di tutte le componenti all'interno dell'intero ciclo scolastico.

Le successive vicende politiche vedono sempre un'attenzione particolare intorno all'IRC, sia per riconfermarne i valori formativi sia per considerarlo estraneo ad una impronta di Stato, e quindi di scuola, laici.

E' Giovanni Gentile che traccia una linea definitiva (e che durerà fino all'Accordo del 1984): lo Stato e la scuola sono laici, ma non si può ignorare il peso dominante della religione, soprattutto nella scuola primaria, dove, in qualche modo, può sostituire la filosofia.

L'insegnamento religioso è parte della formazione dello spirito.

Pertanto, l'insegnamento religioso cattolico è obbligatorio in uno *Stato laico, ma non neutrale*, essendo la religione cattolica elemento fondante della civiltà: è quanto stabilisce il Regio Decreto 01.10.1923 n. 2185.

Il R.D. 03.04.1924 n. 965 estenderà l'IRC alle scuole professionali e magistrali.

Nel 1929, il Concordato tra Stato e Chiesa coinvolgerà, infine, le scuole secondarie classiche, scientifiche e tecniche.

Nell'ambito dei Patti Lateranensi (firmati l'11.02.1929 e ratificati con la legge 27.05.1929 n. 810) il *Concordato* ridisegna le relazioni civili e religiose tra Chiesa e Governo: si riconosce il cattolicesimo quale religione di Stato e, conseguentemente, si definisce e si conferma l'IRC (art. 36): *L'Italia considera fondamento e coronamento dell'istruzione pubblica l'insegnamento della dottrina cristiana secondo la forma ricevuta dalla tradizione cattolica. E perciò consente che l'insegnamento religioso ora impartito nelle scuole pubbliche elementari abbia un ulteriore sviluppo nelle scuole medie, secondo programmi da stabilirsi d'accordo tra la Santa Sede e lo Stato. Tale insegnamento sarà dato a mezzo di maestri e professori, sacerdoti e religiosi approvati dall'autorità ecclesiastica, o sussidiariamente a mezzo di maestri e professori laici, che siano a questo fine muniti di un certificato di idoneità da rilasciarsi dall'ordinario diocesano. La revoca del certificato da parte dell'ordinario priva senz'altro l'insegnante della capacità di insegnare, Per detto insegnamento religioso nelle scuole pubbliche non saranno adottati che i libri di testo approvati dalla autorità ecclesiastica.*

La circolare del Ministero dell'Educazione Nazionale (n. 54, nel B.U. del 16.04.1929) chiarisce la presenza dell'IRC in tutti gli ordini e gradi di scuole: *A fondamento e coronamento dell'istruzione elementare in ogni suo grado è posto l'insegnamento della dottrina cristiana, secondo la forma*

*ricevuta dalla tradizione cattolica*, su programmi stabiliti di comune accordo tra Santa Sede e governo italiano, con la possibilità (a richiesta) di dispensa per chi non lo desiderasse.

L'insegnamento è introdotto anche nella scuola materna.

L'inserimento nella Costituzione (approvata il 22.12.1947) dei Patti Lateranensi conferma definitivamente l'IRC nelle scuole elementari e secondarie statali.

La forma attuale dell'IRC è introdotta dalla legge 25.03.1985 n. 121, che recepisce l'Accordo tra Governo Italiano (presidente del consiglio Bettino Craxi) e la Santa Sede (cardinale Agostino Casaroli), firmato il 18.02.1984.

In essa al punto 9.2.: *La Repubblica italiana, riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo conto che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano, continuerà ad assicurare, nel quadro delle finalità della scuola, l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado. Nel rispetto della libertà di coscienza e della responsabilità educativa dei genitori, è garantito a ciascuno il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi di detto insegnamento. All'atto dell'iscrizione gli studenti o i loro genitori eserciteranno tale diritto su richiesta dell'autorità scolastica, senza che la loro scelta possa dar luogo ad alcuna forma di discriminazione.*

Nel Protocollo addizionale all'Accordo si era convenuto:

a) *L'insegnamento della religione cattolica nelle scuole indicate al n. 2 è impartito – in conformità alla dottrina della Chiesa e nel rispetto della libertà di coscienza degli alunni – da insegnanti che siano riconosciuti idonei dall'autorità ecclesiastica, nominati, d'intesa con essa, dall'autorità scolastica. Nelle scuole materne ed elementari detto insegnamento può essere impartito dall'insegnante di classe, riconosciuto idoneo dall'autorità ecclesiastica, che sia disposto a svolgerlo.*

b) *Con successiva intesa tra le competenti autorità scolastiche e la Conferenza Episcopale Italiana verranno determinati:*

1) *i programmi dell'insegnamento della religione cattolica per i diversi ordini e gradi delle scuole pubbliche;*

2) *le modalità di organizzazione di tale insegnamento, anche in relazione alla collocazione nel quadro degli orari delle lezioni;*

3) *i criteri per la scelta dei libri di testo;*

4) *i profili della qualificazione professionale degli insegnanti.*

c) *Le disposizioni di tale articolo non pregiudicano il regime vigente nelle Regioni di confine nelle quali la materia è disciplinata da norme particolari.*

La religione cattolica non è più la religione ufficiale dello Stato italiano, quindi l'IRC è *assicurato a richiesta*; gli insegnanti di religione sono incardinati nei ruoli dello Stato (legge 18.07.2003 n. 186).

L'applicazione della legge ha visto poi anche l'estensione attraverso intese tra Stato italiano ed altre confessioni religiose: valdesi e metodisti, avventisti, pentecostali, battisti e luterani.

Gli articoli 8 e 33 della Costituzione consentono a cittadini privati di aprire scuole con insegnamento religioso di confessione diversa da quella cattolica (è il caso, ad esempio, delle scuole ebraiche), ivi compresi i soggetti stranieri, con il conseguente diritto all'istruzione – e, se minori, all'obbligo scolastico – della religione di appartenenza, anche a seguito di accordi bilaterali tra Stato italiano e Stati esteri o Comunità straniere riconosciute (p.e. islamiche).

## **2. Normativa**

L'IRC e i diritti delle altre confessioni religiose sono disciplinati negli artt. 309, 310 e 311 del Decreto Legislativo 16.04.1994 n. 297 (Testo Unico) (\*).

Le intese tra l'autorità scolastica (ora Ministero della Pubblica Istruzione, ora Ministero dell'Istruzione) e la Conferenza Episcopale Italiana circa l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche italiane hanno via via aggiornato il contenuto dell'accordo del 1984.

Si susseguono:

- D.P.R. 16.12.1985 n. 751 (recepisce l'Intesa del 14.12.1985 nell'ordinamento italiano);
- D.P.R. 23.06.1990 n. 202 (effettua una revisione del precedente DPR, dopo una nuova Intesa del 13.06.1990);
- D.P.R. 20.08.2012 n. 175 (recepisce la nuova Intesa del 28.06.2012): attualmente vigente, diffuso con la circolare esplicativa 06.11.2012 n. 2989 (la quale, però, si occupa prevalentemente del profilo professionale dell'insegnante di religione e della relativa qualificazione).

L'Intesa fissa le *modalità di organizzazione dell'insegnamento della religione cattolica* secondo i seguenti principi:

- a. la scelta dell'IRC non può determinare alcuna forma di discriminazione nella formazione delle classi, nella durata dell'orario scolastico giornaliero, nella collocazione dell'insegnamento nel quadro orario delle lezioni;
- b. la scelta ha valore per l'intero anno scolastico e per tutti gli anni scolastici successivi del corso, salvo revoca esplicita;
- c. è assicurata ampia informazione sulla possibilità di scelta agli interessati;
- d. è impartito da insegnanti riconosciuti idonei dalla competente autorità ecclesiastica;
- e. è organizzato:
  - a. nella scuola secondaria di primo e secondo grado, secondo i rispettivi ordinamenti (un'ora settimanale) (\*\*);  
la collocazione oraria è effettuata dal dirigente scolastico, provvedendo ad una equilibrata distribuzione delle diverse discipline nella giornata e nella settimana;
  - b. nella scuola primaria sono assegnate due ore alla settimana;
  - c. nella scuola dell'infanzia si effettuano attività educative per un ammontare di sessanta ore per l'intero anno scolastico.

La procedura ha avvio all'atto dell'iscrizione; l'annuale circolare ne disciplina le modalità (è la C.M. 21.12.2015 n. 22 per l'anno scolastico 2016/2017).

---

(\*)

Le norme descritte non si riferiscono alle province autonome di Trento e di Bolzano in virtù delle potestà legislative e amministrative delle medesime in materia di scuola dell'infanzia e di istruzione elementare e secondaria, ai sensi dello Statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige.

(\*\*) Anche nei corsi di istruzione per gli adulti di primo e di secondo livello

Al punto 10 si riassumono le varie fasi:

- a. *gli interessati* esercitano la facoltà di avvalersi o non avvalersi dell'IRC utilizzando l'allegata scheda B;
- b. la scelta ha valore per l'intero anno scolastico e per quelli successivi nell'ambito del corso di studio quando si abbia iscrizione d'ufficio alla classe successiva;

- c. la scelta dell'eventuale attività alternativa è operata attraverso l'allegato modello C; essa prevede:
- a. attività didattiche e formative programmate dagli organi collegiali;
  - b. attività di studio e ricerca individuali con assistenza del personale docente;
  - c. attività di studio e ricerca individuali senza assistenza di personale docente (solo per gli studenti della scuola secondaria di secondo grado);
  - d. non frequenza della scuola in corrispondenza delle ore di IRC.

Si precisa:

- la scelta per avvalersi o non avvalersi dell'IRC è effettuata dai genitori degli alunni delle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado (ovviamente se minorenni, come nella quasi totalità dei casi); da tutti gli studenti, invece, per la scuola secondaria superiore (anche se minorenni);

- la scelta offerta al punto (d) (non frequenza della scuola) va comunque sottoscritta dai genitori (o da chi esercita la responsabilità genitoriale) in caso di studente minorenne;

- ai suddetti genitori saranno poi richieste puntuali indicazioni per confermare le modalità di uscita dalla scuola (C.M. n. 9/1991: *La dichiarazione va fatta dall'avente diritto e cioè: a) direttamente dallo studente, se maggiore di anni diciotto; b) direttamente dallo studente, anche se minore, che frequenti un istituto di scuola secondaria superiore (legge 18-6-1986, n. 281); c) dal genitore o da chi esercita la potestà per gli alunni della scuola materna, elementare e media, se minori degli anni diciotto.*

*Affinché si verifichi la cessazione del dovere di vigilanza dell'amministrazione ed il subentro della responsabilità del genitore o di chi esercita la potestà è necessario che nella ipotesi sub b) la dichiarazione dello studente di allontanarsi o di assentarsi dall'edificio scolastico sia controfirmata dal genitore o da chi esercita la potestà e che in entrambe le ipotesi sub b) e sub c) il genitore o chi esercita la potestà dia puntuali indicazioni per iscritto in ordine alle modalità di uscita dell'alunno da scuola).*

Su alcuni aspetti dell'Intesa è intervenuta la Corte Costituzionale.

Nella sentenza del 12.04.1989 n. 203 si dichiara infondata la questione di incostituzionalità circa la presunta discriminazione a danno degli studenti che non si avvalgono dell'IRC.

La Corte precisa che lo Stato ha l'obbligo – in forza dell'Accordo con la Santa Sede – di assicurare l'IRC, che è però facoltativo per famiglie e studenti (diventa, però, obbligatorio, quando l'IRC si scelga, ovviamente).

Resta uno stato di *non-obbligo* per coloro che scelgano di non avvalersene, senza che essi siano costretti – obbligati - a scegliere comunque un altro insegnamento alternativo.

Con la successiva sentenza dell'11.01.1991 n. 13 la Corte ribadisce la costituzionalità della collocazione dell'IRC nel quadro orario delle lezioni, cioè *nel piano didattico, con pari dignità culturale.*

*Ne consegue che nella formazione del quadro-orario l'insegnamento stesso sia collocato anche in ore intercalari, così come è per le altre discipline scolastiche, in relazione a criteri di buon andamento della scuola che implicano l'ottimale distribuzione delle diverse discipline sotto il profilo didattico e la migliore utilizzazione del personale docente.*

Definisce, invece, lo stato di *non-obbligo*, sul quale alcuni ricorsi a TAR avevano ricevuto diverse interpretazioni: non vi è – afferma la suprema Corte – una *obbligazione alternativa*, imponendo all'Amministrazione scolastica l'integrazione dei moduli in occasione dell'iscrizione con la previsione di una quarta opzione (*non presentarsi o allontanarsi dalla scuola*), come è poi puntualmente avvenuto.

Ciò in quanto *l'esercizio della libertà di religione è garantito con il diritto di scelta se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento di religione cattolica e che le varie forme di impegno scolastico offerte dall'organizzazione scolastica alla libera scelta dei non avvalentesi non hanno, quindi, più*

*alcun rapporto con la libertà di religione, ma attengono alle modalità organizzative della scuola (dalla C.M. 18.01.1991 n. 9).*

*È, quindi, del tutto scorretto sottoporre alla scelta l'IRC insieme alle altre opzioni che successivamente la scuola deve offrire esclusivamente ai non avvalentisi: è sempre la Corte Costituzionale (sentenza 11 gennaio 1991 n. 13) a ricordare che non possono essere resi «equivalenti e alternativi l'IRC ed altro impegno scolastico, per non condizionare dall'esterno della coscienza individuale l'esercizio di una libertà costituzionale, come quella religiosa, coinvolgente l'interiorità della persona»*

*La procedura corretta deve pertanto consistere nella consegna separata di due moduli - uno a tutti ed uno solo a coloro che avranno prima dichiarato di non avvalersi dell'IRC - per tenere separate richieste di diversa rilevanza.*

### **3. Alcuni aspetti di criticità**

#### **3.1. La programmazione dell'attività alternativa**

L'obbligatorietà a carico della scuola per la programmazione dell'attività alternativa è contenuta, tra l'altro, in una sentenza del Consiglio di Stato (7 maggio 2010 n. 2749): *la mancata attivazione dell'insegnamento alternativo può incidere sulla libertà religiosa dello studente o delle famiglia: la scelta di seguire l'ora di religione potrebbe essere pesantemente condizionata dall'assenza di alternative formative, perché tale assenza va, sia pure indirettamente ad incidere su un altro valore costituzionale, che è il diritto all'istruzione sancito dall'art. 34 Cost. Ciò evidentemente non contraddice il carattere facoltativo dell'insegnamento alternativo: tale insegnamento è, e deve restare, facoltativo per lo studente, che può certamente non sceglierlo senza essere discriminato, ma la sua istituzione deve considerarsi obbligatoria per la scuola.*

Anche il Ministero dell'Economia e delle Finanze conferma tale linea (circolare del 07.03.2011 n. 26482): riconoscendo che le attività alternative *costituiscono un servizio strutturale obbligatorio*, individua le opportune forme per il pagamento del relativo personale.

Le modalità operative per arrivare all'organizzazione di tali attività sono tracciate nella C.M. 28.10.1987 n. 316: *l'organizzazione delle lezioni e, in tale ambito, la collocazione dell'insegnamento della religione cattolica (così come la contestuale offerta di attività, spazi attrezzati e servizi ad esso alternativi) dovranno essere attuati dal capo d'istituto, sentito il Collegio dei docenti, secondo criteri volti a perseguire il miglior grado di razionalità ed efficacia didattica e nel contempo intesi ad evitare ogni forma, anche indiretta, di discriminazione o disimpegno oltre che a costituire elemento di vincolo o di rigidità per l'orario delle altre materie. Si richiama, altresì, l'attenzione dei capi d'istituto e, tramite essi, di tutti i docenti sulla necessità di una scrupolosa vigilanza affinché l'articolazione della classe – per la contestuale presenza di alunni avvalentisi dell'insegnamento della religione cattolica ed alunni non avvalentisi – avvenga con la garanzia del pieno rispetto della personalità di ogni studente e della scelta espressa.*

Si precisano due aspetti sostanziali delle attività alternative:

*l'assistenza di docenti a ciò appositamente incaricati e nell'ambito dei locali scolastici, la necessità che da parte dei Collegi dei docenti siano formulati dei precisi programmi.*

Pertanto, spetta al Collegio dei docenti programmare una specifica attività didattica alternativa anche valutando le richieste dell'utenza, escludendo comunque che i predetti contenuti appartengano a discipline curricolari.

Istruzioni in merito sono state impartite con la C.M. 20.12.1985 n. 368, dove si assicura *agli alunni che non si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica ogni opportuna attività culturale e di studio, con l'assistenza degli insegnanti, escluse le attività curricolari comuni a tutti gli allievi.*

E poi con le CC.MM., tutte in data 03.05.1986:

n. 128: *IRC e attività alternative nella scuola materna;*

n. 129: *IRC e attività alternative nella scuola elementare;*

n. 130: *IRC e attività alternative nella scuola media;*

n. 131: *IRC e attività alternative nella scuola superiore;*

in quest'ultima: *Fermo restando il carattere di libera programmazione, queste attività culturali e di studio devono concorrere al processo formativo della personalità degli studenti. Esse saranno particolarmente rivolte all'approfondimento di quelle parti dei programmi, in particolare di storia, di filosofia, di educazione civica, che hanno più stretta attinenza con i documenti del pensiero e della esperienza umana relativa ai valori fondamentali della vita e della esperienza umana.*

Occorre precisare che la proposta non si riferisce a *materia* alternativa, ma ad *attività*: questa si differenzia perché è priva di uno statuto disciplinare, del conseguente programma ministeriale, del libro di testo e dell'insegnante con abilitazione specifica.

In linea di principio, tutti coloro che esprimono la propria preferenza per lo svolgimento di attività didattiche e formative dovrebbero anche indicare sommariamente tale eventuale attività. Sulla base delle indicazioni così raccolte il Collegio dei docenti, valutata la congruità culturale e formativa delle richieste, delibera quale o quali attività possano essere avviate nel corso dell'anno scolastico, precisandone obiettivi e contenuti didattici e fissando i criteri per la scelta degli insegnanti incaricati di tale servizio.

A tutti coloro che non hanno visto soddisfatta la propria richiesta dovrebbe essere consentito di modificare la scelta iniziale per rivolgersi a una delle tre opzioni rimanenti; non è invece consentito modificare la scelta già espressa relativa all'IRC.

Si noti che la scelta non è contestuale: l'opzione se avvalersi o meno dell'IRC va espressa all'atto dell'iscrizione; quella relativa alla scelta dell'attività alternativa si esprime all'inizio di ogni anno scolastico, come è confermato anche dalla citata C.M. n. 22/2015: *La scelta di attività alternative è operata, all'interno di ciascuna scuola, attraverso il modello nazionale di cui alla scheda C allegata alla presente circolare. Si ricorda che tale allegato deve essere compilato, da parte degli interessati, all'avvio dell'anno scolastico, in attuazione della programmazione di inizio d'anno da parte degli organi collegiali.*

Entro trenta giorni dall'inizio delle lezioni sono infine avviate le attività deliberate dal Collegio dei docenti.

Più complessa, infine, la scelta dei contenuti dell'attività alternativa, quando si vogliono individuare quelli ritenuti *equivalenti o commisurabili a quelli dell'IRC.*

A parte un ovvio altro insegnamento di altra confessione religiosa - che sarebbe pari all'IRC - la soluzione più immediatamente disponibile appare quella di rimanere sul terreno religioso (per esempio, proponendo un corso di storia delle religioni), rispettando anche il valore della dichiarazione con cui, nel Concordato, la Repubblica italiana riconosce il *valore della cultura religiosa.*

Il MIUR, affermando *fermo restando il carattere di libera programmazione*, cercò a suo tempo di circoscrivere l'ambito contenutistico delle attività didattiche alternative, suggerendo nelle CC.MM. 129-130-131 del 1986, citate, di approfondire i valori della vita e della convivenza civile, che nella scuola secondaria potevano fare riferimento a parti dei programmi di storia, educazione civica o filosofia.

In allegato alla C.M. 28.10.1987 n. 316 il Ministero ha diffuso - ovviamente a solo titolo esemplificativo - una proposta didattica relativa ai diritti umani.

Negli anni le scuole hanno sviluppato varie proposte senza che vi sia mai stata un'azione di controllo né di monitoraggio da parte del Ministero.

Si è a volte manifestato, invece, un contenzioso tra istituzioni scolastiche ed uffici catechistici competenti, quando la scelta dell'attività alternativa appariva troppo concorrenziale con l'IRC, tanto da costituire un richiamo per gli studenti che, avendo manifestato l'opzione per l'IRC, non volevano però rinunciare a seguire alcuni corsi ritenuti allettanti (ad esempio su altre lingue straniere, informatica e tecnologie della comunicazione, ecc.). In tutti questi casi l'autorità amministrativa, a

memoria di chi scrive, ha accolto le riserve dell'ordinario diocesano, imponendo alla scuola la modifica dei contenuti dell'attività alternativa.

Il rapporto con l'ufficio catechistico della diocesi è necessario anche nel caso della nomina dell'IRC qualora questo insegnamento sia prescelto dagli studenti (ne basta solo uno per rendere obbligatorio l'insegnamento).

Il rapporto di lavoro del docente di religione cattolica è, infatti, soggetto a intesa tra autorità scolastica ed ecclesiastica.

Il punto a) del Protocollo Addizionale, n. 5 (in relazione all'art. 9) recita: *L'insegnamento della religione cattolica nelle scuole indicate al n. 2 è impartito - in conformità alla dottrina della Chiesa e nel rispetto della libertà di coscienza degli alunni - da insegnanti che siano riconosciuti idonei dall'autorità ecclesiastica, nominati, d'intesa con essa, dall'autorità scolastica.*

La scuola non potrà nominare l'insegnante di religione - anche come supplente temporaneo (questa è, poi, la condizione ricorrente per lo più nella scuola paritaria) - se non ha ricevuto dall'ordinario diocesano competente per territorio la relativa proposta di nomina: *Ai fini del raggiungimento dell'intesa per la nomina dei singoli docenti l'ordinario diocesano, ricevuta comunicazione dall'autorità scolastica delle esigenze anche orarie relative all'insegnamento in ciascun circolo o istituto, propone i nominativi delle persone ritenute idonee e in possesso dei titoli di qualificazione professionale di cui al successivo punto 4.*

### **3.2. Il cambio della scelta espressa**

Come detto, la scelta espressa ha validità almeno per l'intero anno scolastico.

Tuttavia, la particolarità dell'insegnamento, toccando la libertà di coscienza degli interessati, costituzionalmente e prioritariamente garantita, non può essere ostacolata da argomentazioni di tipo organizzativo: le *conversioni* possono accadere in qualunque momento e non seguono i calendari ministeriali!

Associazioni, organizzazioni dei genitori ed altri propongono un modello di richiesta da presentare al dirigente scolastico anche in corso d'anno qualora intervengano ripensamenti (fondati) sulla scelta effettuata all'atto dell'iscrizione.

### **3.3. La valutazione dello studente**

La valutazione dell'IRC è disciplinata dall'art. 309 del Decreto Legislativo 16.04.1994 n. 297 e dagli artt.2 e 4 del D.P.R. 22.06.2009 n. 122: *essa è espressa senza attribuzione di voto numerico.*

Si sono succedute, negli anni, sentenze difformi da parte di TAR sulla computabilità o meno della valutazione dell'IRC; il Consiglio di Stato (Ordinanza 3.12.2004 n. 5822) ne ha infine confermato la validità ai fini della eventuale promozione.

Il docente di religione cattolica fa parte, al pari degli altri insegnanti, degli organi collegiali dell'istituzione scolastica e possiede pertanto lo status degli altri insegnanti.

Partecipa obbligatoriamente a consigli e scrutini finali (per i quali la norma del collegio perfetto non può consentire alcuna assenza); vota per l'ammissione o la non ammissione di un allievo alla classe successiva o agli esami finali, ovviamente limitatamente agli alunni che hanno seguito l'IRC.

Qualora il suo voto in sede di scrutinio finale risultasse determinante, l'insegnante di religione è tenuto a formulare in maniera espressa e articolata un giudizio che va verbalizzato.

Nello stesso modo saranno considerati i docenti di materia alternativa (nota MIUR 09.02.2012 n. 695).

Tutta la giurisprudenza ha affermato che il voto dell'insegnante di religione vale sempre, con la sola precisazione che va motivato a verbale quando determina la promozione o la non promozione (ovvero l'ammissione o la non ammissione) alla classe successiva.

## Altro tema molto discusso è rappresentato dalla formulazione del credito scolastico.

Il credito scolastico da attribuire ad ogni alunno è riferito al profitto strettamente scolastico dello studente; il punteggio deriva dalle prestazioni conseguite nel triennio, calcolato secondo la tabella ministeriale allegata al Regolamento degli esami di stato (modificata con D.M. 16.12.2009 n. 99).

Trattandosi di insegnamento per il quale non è previsto voto numerico, l'IRC non concorre alla costituzione della media aritmetica del profitto annuale, ma interviene, secondo pesi che ciascun collegio dei docenti ha definito, nella cosiddetta banda di oscillazione, come si evince dalla *Nota* a detto D.M.: *Il credito scolastico, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate dalla precedente tabella, va espresso in numero intero e deve tenere in considerazione, oltre la media M dei voti, anche l'assiduità della frequenza scolastica, l'interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi.*

L'annuale ordinanza sugli esami di stato (OM 19.04.2016 n. 252; art. 8, punto 14) afferma che *I docenti di religione cattolica partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe concernenti l'attribuzione del credito scolastico agli alunni che si avvalgono di tale insegnamento, esprimendosi in relazione all'interesse con il quale l'alunno ha seguito l'insegnamento e al profitto che ne ha tratto* (analogo il successivo comma 15, relativo agli insegnanti della attività alternativa).

Non sono mancate contestazioni a tale formulazione, ritenendo discriminati gli studenti che non scelgono né l'IRC né quello di insegnamenti alternativi.

Il TAR del Lazio, però, ha respinto tutte le obiezioni, affermando che per costoro non *si può pretendere che la scelta del nulla possa produrre frutti* (sentenza 22.11.1999 n. 7101).

E' pertanto d'obbligo che la griglia predisposta dalla scuola per l'attribuzione del credito scolastico abbia uno spazio previsto per l'IRC, secondo questo possibile modello:

Studente	Media aritmetica dei voti	Assiduità alla frequenza	Dialogo educativo	Attività complementari	I.R.C.	Credito formativo	Eventuale debito scolastico	TOTALE credito scolastico
----------	---------------------------	--------------------------	-------------------	------------------------	--------	-------------------	-----------------------------	---------------------------

### 3.4. I doveri di vigilanza

Sussistono, ovviamente, doveri di vigilanza verso gli studenti minorenni in tutti i casi di studio e ricerca individuali, quando questa si effettui in locali diversi dall'aula scolastica ordinaria (p.e. la biblioteca) in forma autonoma.

Vanno richieste specifiche autorizzazioni ai genitori (studenti minorenni) o a studenti e genitori congiuntamente (se maggiorenni) con le relative modalità per uscire dalla scuola nel caso di ore collocate all'interno o alla fine dell'orario scolastico giornaliero ordinario.

Nessun dovere specifico, invece, salvo la dichiarazione in merito degli interessati, nel caso di entrate posticipate alla seconda ora di lezione giornaliera. (come è bene indicato nei moduli allegati all'iscrizione).

### 4. Procedura e azioni

Riassumendo:

1. L'ora dell'IRC va in ogni caso programmata nell'orario didattico settimanale/annuale, in quanto parte strutturale dell'ordinamento scolastico nazionale.
2. All'atto dell'iscrizione al primo anno del corso va offerta la scelta all'interessato – genitori degli alunni di scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado minorenni; studenti del secondo ciclo - se avvalersi o meno dell'IRC (allegato B dell'O.M. delle iscrizioni); tale opzione è valida per l'intero corso di studio.



3. All'inizio di ogni anno scolastico va richiesta la preferenza all'interessato – genitori degli alunni di scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado minorenni; studenti del secondo ciclo - per una eventuale attività alternativa (allegato C dell'O.M. delle iscrizioni).
4. La scuola predispone uno o più locali idonei per lo studio o la ricerca individuale, se rileva scelte sull'opzione corrispondente.
5. E predisposta la richiesta - congiuntamente per studenti e genitori di tutti i gradi di scuola - per l'eventuale uscita dalla scuola nell'orario dell'IRC.
6. E predisposta la richiesta - congiuntamente per studenti e genitori di tutti i gradi di scuola - per l'eventuale ingresso posticipato alla scuola quando l'IRC sia collocato alla prima ora di lezione.
7. Il collegio dei docenti programma l'attività alternativa anche sulla base delle preferenze o indicazioni espresse dagli interessati.
8. E' nominato il/i docente/i per la/le attività alternative.
9. E' individuato il/i docente/i che assicura/no la vigilanza durante lo studio e la ricerca individuali per gli studenti della scuola secondaria di primo grado.
10. La/le attività alternativa/e, come deliberata/e dal collegio dei docenti, hanno inizio entro trenta giorni dall'inizio delle lezioni.

*Monterotondo, 01.09.2016*